



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE
IN LIQUIDAZIONE**

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

Nr. 144 del 21.01.2026

OGGETTO: Ricorso ex art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 innanzi al TAR Catania dell'ing. Gulino Raffaele per l'ottenimento della decisione del TAR Castania del 10 novembre 2020, n. 2934. Affidamento incarico legale.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- l'art. 19 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8, con il quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, (modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016, n. 8; dall'art. 9, comma 2, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16; dall'art. 26, comma 13, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8; dall'art. 10, comma 1, della L.R. 10 luglio 2018, n. 10; dall'art. 32, comma 3, della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1;
- dall'art. 11, della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33);
- il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 04/2024/Gab del 05/03/2024, con il quale il dott. Salvatore Nicotra è stato nominato Commissario Liquidatore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone, a cui competono la legale rappresentanza e la gestione liquidatoria degli anzidetti Consorzi;

PREMESSO che:

- l'ing. Raffaele Gulino, il 19/06/2000, ha promosso ricorso nei confronti del INPS (già INPDAP) e del Consorzio ASI innanzi al TAR Catania per l'accertamento del diritto a ricongiungere l'indennità di buonuscita maturata per il periodo di servizio, pre-ruolo ed in ruolo, prestato alle dipendenze dello Stato con quello prestato presso il Consorzio, per l'annullamento della nota dell'INPDAP – Direzione Provinciale di Catania – n. 760 del 06/03/2000, con cui si comunicava al Consorzio l'impossibilità dell'Istituto a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita, compresa la nota del Consorzio del 19/05/2000, con cui è stata notificata all'ing. Gulino la predetta nota INPDAP n. 760/2000;
- il Consorzio, frattanto, nelle more del giudizio, ha chiesto all'ing. Gulino, con delibera del Comitato Direttivo del 13/06/2000 n. 81, il pagamento della somma di £. 30.471.623, pari ad € 15.738,00, per ottenere il riconoscimento ed il riscatto dei servizi pregressi;
- il TAR Catania, con decisione del 10/11/2020 n. 2934, ha accolto le pretese dell'ing. Gulino e annullato la nota dell'INPDAP – Direzione Provinciale di Catania – n. 760 del 06/03/2000, con cui si comunicava al Consorzio l'impossibilità dell'Istituto a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita, compresa la nota del Consorzio del 19/05/2000, con cui è stata notificata all'ing. Gulino la citata nota dell'INPDAP n. 760/2000;
- l'INPS, con pec del 16/01/2026, ha comunicato anche al legale dell'ing. Gulino (avv.to Specchiale Agglomerato industriale S.M. Poggiarelli – Caltagirone pec asicaltagirone@pec.it



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE
IN LIQUIDAZIONE**

Francesco) di aver richiesto all'Ambito territoriale (ex Provveditorato Studi di Catania) di trasmettere il progetto di liquidazione TFS dell'ing. Gulino per il servizio prestato dal 10/09/1978 al 31/01/1988, provvedendo a quantificare il TFS dovuto all'ing. Gulino e trasferire la somma al Consorzio oppure all'IRSAP non appena l'Ambito territoriale trasmetterà la documentazione richiesta;

VISTO il ricorso ex art. 114 del D.Lgs. n. 104/2010 innanzi al TAR Catania, assunto al prot. n. 07 del 12/01/2026, promosso dall'ing. Raffaele Gulino;

CONSIDERATO necessario costituirsi nei termini di legge innanzi al TAR Catania per il ricorso ex art. 114 D.Lgs. n. 104/2010 promosso dall'ing. Gulino e affidare l'incarico all'avv. Dino Caudullo di rappresentare e difendere l'Ente all'udienza;

PRESO ATTO del preventivo formulato dall'avv. Dino Caudullo del 16/01/2026 (prot. n. 17/2026) laddove è previsto un onorario complessivo pari ad € 3.751,40 comprensivo di spese generali, cassa avvocati e IVA al 22%;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012 e del succitato D.A. n. 04/2024/Gab del 05/03/2024;

DETERMINA

1. Le premesse di cui sopra si intendono qui riportate;
2. Affidare l'incarico all'avv. Dino Caudullo con studio legale in Catania Via Crispi n. email: info@dinocaudullo.it), (pec: dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) per resistere al ricorso ex art. 114 D.Lgs. n. 104/2010 promosso dall'ing. Gulino Raffaele innanzi al TAR Catania per l' ottemperanza della decisione del medesimo Giudice del 10 novembre 2020, n. 2934 ;
3. Dare atto per come esposto nel preavviso di parcella del 16/01/2026 (prot. n. 17/2026), emesso dal professionista incaricato per complessivi € 3.751,40 comprensivi di spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%;
4. dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 3) graverà sul bilancio del Consorzio in liquidazione;
5. liquidare e pagare, all'avv. Dino Caudullo, con le modalità di cui infra, il preavviso di cui al punto 3) prevista acquisizione della relativa parcella;
6. sottoscrivere con il professionista incaricato di cui al precedente punto 2) la procura alle liti con la quale si autorizza a rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caltagirone in liquidazione nel ricorso ex art. 114 D.Lgs. n. 104/2010 promosso dall'ing. Gulino;
7. trasmettere copia della presente determina al professionista incaricato di cui al precedente punto 2) con invito a sottoscriverla per accettazione assumendo gli estremi della polizza assicurativa professionale e sottoscrivere la relativa convenzione;



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE
IN LIQUIDAZIONE**

8. acquisire da parte del professionista le dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità e inconferibilità rispetto all'incarico affidato con la presente determina;
9. trasmettere la presente determina all'Assessorato Regionale all'Economia, all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive Ufficio Vigilanza Enti in liquidazione ed all'Ufficio Regionale Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
10. dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
11. Pubblicare la presente determina sul sito web del Consorzio mediante trasmissione degli atti alla mail portali@siciliadigitale.it

Il Commissario Liquidatore
Dott. Salvatore Nicotra

Spett.le
ASI CALTAGIRONE

**Oggetto: Ricorso al Tar Sicilia-Catania proposto da Gulino Raffaele –
preventivo di spesa**

In riferimento al ricorso proposto dall'ing. Gulino Raffaele innanzi al Tar Sicilia-Catania per l'esecuzione della sentenza del Tar Catania del 10 novembre 2020, n. 2934, si riporto di seguito una proposta di preventivo di spesa per la costituzione in giudizio in difesa dell'Ente.

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: T.A.R.

Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 496,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 956,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 2.571,00

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 17/2026 del 16-01-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 2.571,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 385,65
Cassa Avvocati (4%)	€ 118,27
Totale imponibile	€ 3.074,92
IVA 22% su Imponibile	€ 676,48
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 3.751,40

Distinti saluti.

Avv. Dino Caudullo

Firmato digitalmente da
DINO CAUDULLO
CN = DINO CAUDULLO
C = IT

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 17/2026 del 16-01-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA -
RICORSO EX ARTICOLO 114 DEL D.L.VO 104/2010

L'Ing. Raffele Gulino, nato a Grammichele il 9 marzo 1946 ed ivi residente in Via Volta 71/A, C.F. GLN RFL 46C09 E133M, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Specchiale – C.F. SPC FNC 71D19 C351Q, P.IVA 03902170871 – presso il cui studio in Catania, Via Passo Gravina 46, fax: 095/6243534, pec: studiolegale@pec.specchiale.com, elegge domicilio come da procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,

DICHIARA

- **All'ASI Caltagirone**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **All'INPS Catania**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **All'Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Amministrazioni resistenti

DI PROPORRE RICORSO

Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania del 10 novembre 2020, n. 2934 – [all. 1](#) -, con cui è stata annullata la nota dell'INPDAP - Direzione provinciale di Catania - n. 760 del 6 marzo 2000 – [all. 2](#) -, con cui si comunicava al Consorzio ASI di Caltagirone l'impossibilità dell'Istituto a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita, nonché la nota del Consorzio ASI di Caltagirone del 19 maggio 2000 – [all. 3](#) -, con cui è stata comunicata al ricorrente la citata nota dell'INPDAP 760/2000 e negato il diritto all'indennità di buonuscita anche per il servizio pre ruolo e in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato.

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 7/2026 del 12-01-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

*** ** **

Il ricorso è proposto per i seguenti motivi,

IN FATTO

Il ricorrente, dal 16 Dicembre 1972 al 28 Febbraio 1974, ha esercitato la professione di insegnante non di ruolo di Istituti scolastici secondari; transitato poi in ruolo dall'Aprile 1974, ha continuato la professione d'insegnante sino al 31 Gennaio 1988.

Egli, l'1 Febbraio 1988, vinto un concorso per Dirigente Tecnico del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino A.S.I., ha optato per tale impiego, venendo dichiarato cessato, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 2 Marzo 1988, dal ruolo degli insegnanti – [all. 4](#) (produzione dell'intero fascicolo di merito) -.

L'Ing. Gulino, con istanza del 25 marzo 1988 prot.int. 51 ha chiesto al Consorzio il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini di quiescenza e di previdenza e successivamente con domanda protocollata l'1 Ottobre 1988 al n.42725, ha chiesto al Provveditorato agli Studi di Catania che non venisse liquidata l'indennità di buonuscita spettante per la cessazione del rapporto di impiego di insegnante e che tale indennità fosse, invece, ricongiunta a quella dovuta a fine rapporto dal Consorzio A.S.I. di Caltagirone, nuovo datore di lavoro.

Egli ha richiesto inoltre, al Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza Cassa Pensioni -, con successive istanze dell'8 Maggio 1989 e del 9 Aprile 1990 il ricongiungimento dei contributi versati per servizi pre-ruolo e di ruolo prestati dall'1 Dicembre 1971 al 31 Gennaio 1988.

L'E.N.P.A.S., con delibera n. 84743 del 31 Gennaio 1995, ha accolto la richiesta concedendo il riscatto agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione statale (dal 16 Dicembre 1972 al

28 Febbraio 1974), nonché del periodo di studi per conseguire il titolo accademico (dall'1 novembre 1966 al 31 ottobre 1971), liquidando la somma dovuta in L. 1.184.625.

Tale delibera, con nota del Provveditorato agli Studi n. 19481 del 17 Febbraio 1995 è stata comunicata al ricorrente il quale ha provveduto, in data 21 Novembre 1995 al relativo pagamento.

Il Consorzio A.S.I., frattanto, con nota n. 489 del 25 Febbraio 2000, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Catania dell'I.N.P.D.A.P. (essendo stata soppressa l'ENPAS con D.L. 110/93, istitutiva del nuovo Istituto Nazionale di Previdenza), il trasferimento al Consorzio delle quote maturate dal ricorrente ai fini del trattamento.

L'articolo 20 del regolamento organico dell'A.S.I. del Calatino, infatti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 37 della Legge Regionale 4 Gennaio 1984 n. 1, prevedeva che i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti dell'Ente fossero versati direttamente nel proprio bilancio e che fosse quindi, lo stesso Consorzio A.S.I. a corrispondere l'indennità di buonuscita al momento della cessazione dal servizio.

L'I.N.P.D.A.P. però, con una paradossale nota del 6 Marzo 2000, n. 760 – [all. 2](#) -, ha comunicato al Consorzio A.S.I. di non potere trasferire e liquidare le somme accantonate dall'Ing. Gulino in quanto questi è passato dai ruoli statali a quello del Consorzio a seguito di concorso esterno e non per mobilità!

Con la stessa nota inoltre, l'I.N.P.D.A.P. ha reso noto di non potere liquidare l'indennità di buonuscita maturata dall'Ing. Gulino per il servizio svolto alle dipendenze dello Stato, e cioè per il periodo che va dal 16 Dicembre 1972 al 31 Gennaio 1988, in quanto la stessa risultava prescritta.

Il Provveditorato agli Studi di Catania infatti, a parere dell'Istituto Nazionale di Previdenza, avrebbe dovuto trasmettere la documentazione relativa alla cessazione dal servizio del ricorrente, entro cinque anni dalla stessa!

Il Consorzio A.S.I., quindi, con nota del 19 Maggio 2000, ha comunicato al ricorrente la nota ricevuta dall'I.N.P.D.A.P. e dunque, l'impossibilità di corrispondere le somme.

L'Ing. Gulino, pertanto, il 19 giugno 2000 – [all. 4](#) - ha promosso ricorso nei confronti del I.N.P.S. (già I.N.P.D.A.P.) e del Consorzio ASI, innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale: a) per l'accertamento del Diritto del ricorrente a ricongiungere l'indennità di buonuscita maturata per il periodo di servizio, pre-ruolo ed in ruolo, prestato alle dipendenze dello Stato, con quello prestato presso il Consorzio A.S.I.; b) per l'annullamento 1) della nota dell'I.N.P.D.A.P. -Direzione Provinciale di Catania - n. 760 del 6 Marzo 2000, con cui si comunica al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone l'impossibilità dell'Istituto a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita; 2) nonché di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (compreso, ove occorra, la nota del Consorzio A.S.I. di Caltagirone del 19 Maggio 2000, con cui è stata comunicata al ricorrente la nota dell'I.N.P.D.A.P. 760/2000).

Il Consorzio ASI, frattanto, nelle more del giudizio, ha richiesto all'Ing. Gulino, con delibera del Comitato Direttivo del 13 giugno 2000, n. 81, il pagamento della somma di L. 30.471.623, pari a €. 15.738,00, per ottenere il riconoscimento ed il riscatto dei servizi pregressi – [all. 5](#) -.

L'Ing. Gulino, pur consapevole dell'iniquità della richiesta, ha interamente pagato la somma come certificato con atto del 4 febbraio 2020, n. 26 – [all. 6](#) -, versando 103 rate mensili da £. 295.841 (€. 152,78) , dall'1 luglio 2000, sino al gennaio 2009.

Il TAR Catania, con decisione del 10 novembre 2020, n. 2934 – riportando ordine nella vicenda -, ha interamente accolto le pretese del ricorrente e annullato la nota dell'INPDAP -Direzione provinciale di Catania - n. 760 del 6 marzo 2000, con cui si

comunicava al Consorzio ASI di Caltagirone l'impossibilità dell'Istituto a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita, nonché la nota del Consorzio ASI di Caltagirone del 19 maggio 2000, con cui è stata comunicata al ricorrente la citata nota dell'INPDAP 760/2000 e negato il diritto all'indennità di buonuscita anche per il servizio pre ruolo e in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato..

La somma di €. 15.738,00 che l'Ing. Gulino ha dovuto pagare per la ricongiunzione dell'indennità di buonuscita è dunque quella che, in forza della citata decisione di Codesto TAR, l'I.N.P.S. si è in modo arbitrario ed illegittimo rifiutato di liquidare al ricorrente e che colpevolmente il Consorzio ASI non si è premurato di recuperare.

Il TAR infatti, con la riportata decisione, ha chiarito che *“In relazione alla domanda di accertamento, l'accoglimento della domanda annullatoria è idoneo ad assicurare tutela della posizione del ricorrente”* ossia la richiesta di ricongiunzione dei periodi lavorativi e la loro liquidazione ai fini dell'indennità di buonuscita, specificando altresì, *“con riferimento all'obbligo di attivarsi per procedere al recupero della quota parte dovuta dagli Enti competenti, questo TAR Sicilia ha avuto modo di affermare come nessun onere in tal senso incombe sul dipendente, al quale non può essere opposta l'inadempienza dell'amministrazione consortile nei confronti di un suo specifico obbligo (TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 23 settembre 2002, n. 2506), che, nel caso in cui il proprio dipendente abbia prestato servizio presso altre Amministrazioni, ha l'onere di recuperare le quote accantonate da altri Enti”*.

Intervenuta la decisione del TAR Catania, tuttavia, e riconosciuto il proprio diritto al ricongiungimento dei periodi lavorativi a spese dell'I.N.P.A.D. – oggi I.N.P.S. -, anziché del ricorrente, nessuna somma è stata restituita al ricorrente, il quale dunque, è creditore delle somme indebitamente versate al Consorzio ASI per ottenere una ricongiunzione che

andava operata *ex lege* e senza oneri a carico del dipendente (come statuito dalla decisione di cui si chiede ottemperanza).

A nulla è valso, da ultimo lo scorso 5 novembre 2025 – [all. 7](#) -, richiedere l'esecuzione della citata decisione di Codesto Ecc.mo Tribunale, inviando un sollecito all'I.N.P.S, al Consorzio ASI del Calatino (posto attualmente in liquidazione) e all'Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive – I.R.S.A.P. -, frattanto subentrato alle aree di sviluppo industriale nella gestione e liquidazione dei rapporti col personale.

Il Consorzio ASI, invero, così come l'I.R.S.A.P., non hanno ritenuto dovuta alcuna risposta; l'I.N.P.S. invece, il 25 novembre 2025 – [all. 8](#) -, ha risposto lapidariamente che *“In riscontro alla richiesta in oggetto, si comunica che non rientra nella competenza dell'INPS la restituzione di somme versate dall'Ing. Gulino al Consorzio ASI. Distinti saluti. Pensioni fondi alternativi all'ago. Responsabile Lea Sarullo”*

A fronte della risposta dell'I.N.P.S., lo scrivente procuratore ha prontamente e in pari data sollecitato il pagamento richiesto - [all. 9](#) - rilevando che *“..In pari data, con la nota che si riscontra, l'INPS dichiara di non essere competente alla restituzione delle somme dovute all'Ing. Gulino. Sul punto, è bene precisare, che la decisione del TAR Catania di cui si chiede l'esecuzione, ha di fatto stabilito che l'INPS – ex INPDAP – deve trasferire al Consorzio ASI le somme illegittimamente richieste all'Ing. Gulino per ricongiungere l'indennità maturata per il periodo di servizio, pre-ruolo ed in ruolo, alle dipendenze dello Stato. Per quanto a noi noto, è fatto salvo comprovata smentita, a seguito della richiamata decisione del TAR Catania e dell'annullamento della nota INPDAP del 6 marzo 2000, n. 760, l'INPS non ha liquidato né al Consorzio ASI, né all'Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive, alcuna somma”*.

Nessuna risposta è più pervenuta e l'Ing. Gulino attende ancora l'esecuzione della decisione di Codesto Ecc.mo Tribunale.

Tanto premesso in fatto, si rileva

IN DIRITTO

1. NEL MERITO

L'articolo 112, comma 2, lett. a) del D.lgs. 104/2010, prevede che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Amministrativo.

Nonostante il tempo trascorso e i vari inviti e diffide, le Amministrazioni resistenti non hanno ritenuto di dover fare alcunché.

L'Ing. Gulino tuttavia, a fronte dell'illegittimo diniego alla ricongiunzione dei periodi pre e post ruolo prestati per lo Stato, è stato costretto a versare la somma di €15.738,00 – pari ai contributi che erano stati già accantonati, ma non versati dall'I.N.P.S. -, anziché ottenere la liquidazione dell'indennità di buonuscita senza alcun onere, come certificato dalla decisione di cui si chiede l'ottemperanza.

Il ricorrente dunque, in esecuzione del giudicato, ha diritto a ricevere la somma indebitamente versata.

In subordine, nella non temuta ipotesi che si ritenesse non direttamente rimborsabile la somma sborsata dall'Ing. Gulino, si chiede che le Amministrazioni resistenti ottemperino alla decisione di Codesto Ecc.mo TAR condannando l'I.N.P.S. a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita al Consorzio ASI, affinché quest'ultimo provveda alla successiva liquidazione a favore del ricorrente.

In coerenza,

SI CHIEDE

In via principale: l'esecuzione della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, del 10 novembre 2020, n. 2934, e per l'effetto di cui sopra la condanna delle Amministrazioni resistenti alla liquidazione al

ricorrente della somma di €. 15.738,00 oltre interessi e rivalutazione su ciascuna rata pagata dall'1 luglio 2000 a gennaio 2009 e sino al soddisfo, con l'avviso che decorso infruttuosamente il termine concesso, ai medesimi adempimenti dovrà provvedere sostitutivamente il Commissario "*ad acta*" nominato dal Tribunale Amministrativo adito.

In via subordinata: l'esecuzione della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, del 10 novembre 2020, n. 2934, e per l'effetto di cui sopra la condanna dell'I.N.P.S. a trasferire o a liquidare le somme dovute al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita al Consorzio ASI in liquidazione o all'I.R.S.A.P., affinché quest'ultimo provveda alla successiva liquidazione a favore del ricorrente, con l'avviso – anche in questo caso - che decorso infruttuosamente il termine concesso, ai medesimi adempimenti dovrà provvedere sostitutivamente il Commissario "*ad acta*" nominato dal Tribunale Amministrativo adito.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il contributo è dovuto in misura fissa pari a € 300,00.

Con vittoria di spese, compensi e rimborso del contributo unificato.

Catania, 10 gennaio 2024

Avv. Francesco Specchiale



posta certificata in uscita

Sede 2100

Compositore:52081300

Mittente: 52081300

Segnatura :

Segnatura padre:

Segnatura origine:

Segnatura mittente:

Titolario: 1.1.1.16 Previdenza

Riservato: N

Sensibile: N

Tipo Ricevuta: completa

Conferma ricezione: no

Risposta: 0

Message-ID: <F77BC7306C37336E1BCC095DF3A09204@postacert.inps.gov.it>

Da: direzione.provinciale.catania@postacert.inps.gov.it

Posted date: 16/01/2026 09:03:18

Per

asicaltagirone@pec.it

info@pec.irsapsicilia.it

studiolegale@pec.specchiale.com

Cc

Allegati

non presenti

Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: richiesta esecuzione decisione del TAR Catania del 10 novembre 2020, n. 2934; liquidazione indennit? di buonuscita all?Ing. Raffaele Gulino; riscontro a nota INPS del 25 novembre 2025

In riscontro alla richiesta in oggetto si comunica che questo Ufficio ha provveduto a richiedere all'Ambito territoriale ((ex Provveditorato Studi CT) con PEC 14/01/2026.0028672 la trasmissione del progetto liquidazione TFS del Sig. GULINO RAFFAELE GLNRFL48C09E133M per il servizio prestato dal 10/09/1978 AL 31/01/1988 data di passaggio al Consorzio ASI.

Sar? cura di questo Ufficio provvedere a quantificare il Trattamento di fine servizio e trasferire la somma al Consorzio ASI ossia all'Istituto Regionale Sviluppo Attivit? produttive -IRSAP- frattanto subentrato alle aree di sviluppo industriale nella gestione e liquidazione dei rapporti col personale, non appena l'Ambito Territoriale provveder? alla trasmissione della documentazione richiesta.

Distinti saluti

Pensioni fondi alternativi all'Ago

Responsabile Lea Sarullo

Questo ? un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio ? necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.

***** TESTO ORIGINALE *****

Mittente: studiolegale@pec.specchiale.com
Data di ricezione gestore PEC: 25/11/2025 16:29:12
Data di ricezione INPS: 25/11/2025 16:32:03
Protocollo: INPS.2100.25/11/2025.0991987

[#WWT5t3C9wUe3fJ3wPb4T8w7#]

--

Questa email ? stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.
www.avg.com